

TARIFFE PROFESSIONALI PER L'ESPLETAMENTO DEGLI INCARICHI DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, RESPONSABILE DEI LAVORI; FIGURE PROFESSIONALI PREVISTE DAL DECRETO LEGISLATIVO 494/1996.

- Commissione tariffe onorari D.L. 494/1996

Ing. Fernando Angeli Ordine degli Ingegneri di Lucca
Ing. Roberto Cappalli Ordine degli Ingegneri di Livorno
Ing. Carlo Cioni Ordine degli Ingegneri di Pisa
Ing. Gianfranco Guazzini Ordine degli Ingegneri di Prato
Ing. Fabio Maffei Ordine degli Ingegneri di Livorno
Ing. Sergio Primi Ordine degli Ingegneri di Prato
Ing. Alfonso Rescigno Ordine degli Ingegneri di Livorno
Ing. Alberto Scasso Ordine degli Ingegneri di Pisa

Criteri Fondamentali

Nel corso delle varie riunioni la Commissione, per adempiere al compito affidatole, ha ritenuto opportuno analizzare le seguenti problematiche e stabilire i seguenti criteri:

- Esaminare le mansioni che dovranno svolgere le nuove figure professionali ai sensi del Decreto Legislativo 494/1996.
- Esaminare le varie Circolari CNI e CNA emesse nel corso dell'anno 1997 relative alla definizione delle tariffe professionali.
- Valutare l'impegno che le suddette figure professionali dovranno affrontare nell'espletamento degli incarichi.
- Tenere conto di:

1. Eliminare i margini di incertezza e di discrezionalità.
2. Fare emergere il principio della responsabilità.
3. Stabilire un onorario minimo.
4. Ricercare una uniformità di tariffe tra i vari Ordini.
5. Tenere conto delle Tabelle A e B presenti nella Tariffa vigente.

- Esaminare varie Tariffe proposte da altri Ordini provinciali.

Tutto ciò premesso si adotta la seguente Tariffa professionale.

1 DEFINIZIONI

Per una maggiore chiarezza occorre innanzi tutto evidenziare che il D.LGS 494/1996 all'art. 2 oltre a porre delle definizioni di ambito applicativo, individua cinque settori di responsabilità e tre nuove figure professionali non previste in alcun precedente ordinamento legislativo, in particolare:

- a. **COMMITTENTE:** il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione; Artt. 2,3,11,20
- b. **RESPONSABILE DEI LAVORI:** soggetto incaricato dal committente per la progettazione o per l'esecuzione o per il controllo dell'esecuzione dell'opera; Artt. 2,3,11, 20
- c. **LAVORATORE AUTONOMO:** persona fisica la cui attività professionale concorre alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione; Art. 2
- d. **COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA E DI SALUTE DURANTE LA PROGETTAZIONE DELL'OPERA, DI SEGUITO DENOMINATO COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE:** soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui agli Artt. 2,4,10,12,13,21.
- e. **COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA E DI SALUTE DURANTE LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA, DI SEGUITO DENOMINATO COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI:** soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui agli Artt. 2,5,10,15,21.

2 REQUISITI PROFESSIONALI

Ai sensi dell'art. 10 del D.LGS. 494/96, si ritiene necessario, richiamare in sintesi gli obiettivi pedagogici nella formazione di Coordinatori della sicurezza secondo criteri messi a punto, a livello Europeo, nel Novembre 1993. Esemplificativo, infatti, e' il documento elaborato a livello europeo che senz'altro, meglio dell'allegato V del D.LGS. 494/96, fa comprendere quello che deve conoscere, saper fare e saper essere il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione e l'esecuzione dell'opera. Il documento e' qui riprodotto nella sua parte essenziale:

Conoscenze

Al termine del percorso formativo il partecipante deve conoscere:

- La normativa in materia di sicurezza e salute.
- La normativa contrattuale per gli aspetti di sicurezza e salute.
- I metodi di pianificazione utilizzati in cantiere.
- I rischi legati alle tecniche costruttive, all'organizzazione del cantiere, alla manutenzione dell'opera ed alle attività di indagine varie relative ai siti sui quali un cantiere può essere collocato.

Saper fare

Al termine del percorso formativo il partecipante deve essere capace di:

- Leggere un piano.
- Comprendere un mansionario e valutare i rischi che derivano dalle specifiche.
- Comprendere un'offerta e valutare i rischi che ne derivano.
- Valutare i rischi legati alla pianificazione.
- Valutare i rischi legati all'utilizzo ed alla manutenzione dell'opera.
- Valutare i rischi legati alle tecniche messe in opere ed alle interazioni con le attività di indagine sul sito, all'interno del quale o in prossimità del quale e' collocato il cantiere.
- Formulare delle proposte per evitare, diminuire e combattere i rischi alla fonte ed adattare il lavoro all'uomo.
- Stabilire, sulla base di queste valutazioni e queste proposte, un piano di sicurezza e di salute ed un dossier adattato all'opera chiari e comprensibili per i differenti attori.
- Organizzare l'impianto di cantiere (accesso al cantiere, accesso al posto di lavoro, vie di circolazione, zone di stoccaggio, mezzi di manutenzione dei materiali).
- Organizzare la manutenzione del cantiere (ordine, salubrità, stoccaggio).
- Coordinare ed assicurarsi dell'integrazione da parte delle imprese e dei lavoratori indipendenti delle misure di prevenzione riguardanti:
 - Il coordinamento, le attività parallele, l'organizzazione, l'evoluzione del cantiere la sorveglianza.
 - L'informazione e la mutua cooperazione delle imprese, dei lavoratori indipendenti e dei lavoratori.
 - La protezione ed il controllo della salute dei lavoratori.
 - L'ordine, lo stoccaggio, la circolazione, il posto di lavoro, i prodotti pericolosi.
 - La manutenzione, il controllo, l'uso dei mezzi di protezione e degli impianti.
 - L'ambiente del cantiere e le attività di indagine simultanee al cantiere.
- Adattare il piano di sicurezza e salute, le misure specifiche, il fascicolo adattato dell'opera in funzione dell'evoluzione dei lavori e delle modificazioni intervenute.

Saper essere

Al termine della formazione il partecipante deve essere capace di:

- Condurre delle riunioni di informazione reciproca e di fare esprimere i partecipanti.
- Presentare in modo positivo le misure da prendere per ottenere le condizioni ottimali di salute e sicurezza.
- Negoziare e convincere della necessità delle scelte.
- Scegliere le informazioni pertinenti, riformularle in modo chiaro e diffonderle a tutti gli attori interessati.
- Prendere in considerazione le strutture di partecipazione esistenti ed integrarle nella rete di diffusione dell'informazione.
- Imporre le misure necessari anche in caso di assenza di consenso.

La figura del coordinatore della sicurezza nasce quindi da una formazione specifica che deve integrare la preparazione generale nel rispetto comunque della competenza maturata nell'attività professionale.

3 QUADRO PRESTAZIONALE

Si ritiene utile, prima di individuare i criteri di determinazione degli onorari e valutarne la metodologia applicativa sintetizzare i compiti delle tre nuove figure professionali, così come definite nel D.Lgs.494/96. La Direttiva Tariffaria quindi dovrà contenere od in forma estesa od in forma sintetica:

a) RESPONSABILE DEI LAVORI

Come definito all'Art. 2 Lettera c), qualora si espliciti la situazione di incarico affidato ad Architetto od Ingegnere od alla situazione prevista all'Art. 3 Lettera 5 con riferimento ai compiti ed adempimenti di cui agli Artt. 3 - 11, con responsabilità di cui all'Art. 20 (in fatto di contravvenzioni) del D.Lgs. 494/96.

b) COORDINATORE PER LA SICUREZZA PER LA PROGETTAZIONE

Come definito all'Art. 2 Lettera e), qualora si espliciti la situazione di incarico affidato ad Architetto od Ingegnere anche se persona diversa dal professionista incaricato della progettazione e/o della Direzione dei Lavori ed in possesso dei requisiti di cui all'Art. 10 con riferimento ai compiti ed adempimenti di cui agli Artt. 4 - 12 - 13, con le responsabilità di cui all'Art. 21 (in

fatto di contravvenzioni) del D.Lgs. 494/96:

1. Redazione del Piano della Sicurezza e di coordinamento di cui all'Art. 12 e del Piano generale della Sicurezza di cui all'Art. 13

2) Predisposizione del fascicolo contenente informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento U.E. 260/93

E' previsto che la prestazione venga effettuata durante la progettazione esecutiva dell'opera.

c) COORDINATORE PER LA SICUREZZA PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE

Come definito all'Art. 2 Lettera f), qualora si espliciti la situazione di incarico affidato ad Architetto od Ingegnere anche se persona diversa dal professionista incaricato della progettazione e/o della Direzione dei Lavori ed in possesso dei requisiti di cui all'Art. 10 con riferimento ai compiti ed adempimenti di cui agli Artt. 4 - 15, con le responsabilità di cui all'Art. 21 (in fatto di contravvenzioni) del D.Lgs. 494/96:

1. Assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento, l'applicazione delle disposizioni contenute nei piani di cui agli Artt. 12 e 13 e delle relative procedure di lavoro
2. Adeguare i piani di cui agli Artt. 12 e 13 ed il fascicolo di cui all'Art. 4, comma 1, lettera b) in relazione all'evoluzione ed alle eventuali modifiche intervenute.
3. Organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la reciproca informazione.
4. Verificare l'attuazione di quanto previsto all'Art. 15.
5. Proporre al Committente, in caso di gravi inosservanze delle norme del presente decreto, la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto.
6. Sospendere in caso di pericolo grave ed imminente le singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

E' previsto che la prestazione venga effettuata durante la realizzazione dell'opera.

4 MODALITA' TARIFFARIA

Il D.lg. 494/96 recepisce la Direttiva CEE 92/57, citava Direttiva emessa ai sensi dell'Art. 16 Paragrafo 1 della Direttiva 89/391/CEE.

La novità emergente e' rappresentata dal coinvolgimento negli aspetti della sicurezza e della salute della figura del Committente dell'opera in analogia a quanto previsto per il Datore di lavoro dal D.Lgs.626/94. Nulla o poco muta in fatto di sicurezza ed igiene del lavoro già regolamentate in Italia dai D.P.R. 547/1955 e D.P.R. 303/1956 e da altri regolamenti vigenti per specifiche attività.

Il D.Lgs. 494/96, ai fini della realizzazione delle opere, oltre a prevedere le due nuove figure del Coordinatore della sicurezza, estende la propria applicazione fin dalla fase della progettazione, impone una serie di procedure per determinati cantieri (terzo comma Art. 3) alle quali sovrintende il coordinatore in misura diversa e complessa a seconda della importanza, complessità e tipologia dell'opera.

Pertanto nella proposta Tariffaria, risulta indispensabile riferirsi ai seguenti principi:

a) Le prestazioni professionali di cui al D.Lgs. 494/96 devono essere considerate aggiuntive rispetto all'attuale quadro prestazionale, come individuato nel T.U. delle Tariffe Professionali di cui alla Legge 143/49 s.a.m., per due ragioni fondamentali:

- Tali prestazioni costituiscono di fatto nuove prestazioni professionali particolari che non possono confluire nella normale attività di progettazione e di Direzione Lavori.
- Tali prestazioni corrispondono all'assunzione di specifiche responsabilità eccedenti la normale attività professionale.

b) Trattandosi di prestazioni esclusivamente attuate nell'ambito della progettazione, della direzione dei lavori, non possono che rientrare tra le prestazioni soggette alla valutazione a percentuale di cui al CAPO II del T.U. di cui alla Legge 143/49 s.a.m..

c) Il riferimento alla Classe e Categoria dell'opera così come e' individuata nel T.U. della Tariffa vigente ai sensi dell'Art. 14, e' pertinente, risultando strettamente dipendente dalla tipologia dell'opera ed alle conseguenti caratteristiche tecnico progettuali, l'individuazione degli elementi determinanti la qualificazione rigorosa della prestazione.

d) Analogamente, il riferimento all'ammontare dell'opera così come e' individuata nel T.U. della Tariffa vigente ai sensi della Tab. A di cui all'Art. 14 del T.U. e determinato ai sensi dell'Art. 15, e' pertinente, risultando strettamente dipendente dall'importo dell'opera ed alle conseguenti caratteristiche tecnico progettuali, l'individuazione dell'altro elemento determinante la qualificazione rigorosa della prestazione.

e) Le prestazioni professionali di cui al D.Lgs.494/96, non trovando definizione nelle prestazioni specificatamente individuate nel T.U. della Tariffa professionale, trovano corretto riscontro nell'Art. 21 II Comma, a suo tempo predisposto dal Legislatore, proprio per consentire la corretta valutazione tariffaria per quelle prestazioni professionali, vuoi per particolari difficoltà e - nel nostro caso - per rispondere a prescrizioni di legge, richieda al professionista un impegno superiore al normale. Le prestazioni quindi, devono essere considerate aggiuntive rispetto al normale quadro prestazionale se svolte dal medesimo professionista incaricato della progettazione e/o della Direzione dei Lavori e possono essere valutate con medesima metodologia se effettuate da professionista diverso dal progettista e direttore dei lavori, essendo noti, poiché contrattuali, la Classe e categoria, nonché l'importo delle opere.

f) Nell'applicazione dell'Art. 21 II Comma, si ritiene indispensabile individuare due percentuali applicative: una minima ed una massima. Tale individuazione risulta indispensabile per una più corretta valutazione della prestazione professionale sussistendo il carattere sperimentale che riveste attualmente l'applicazione del D.Lgs. 494/96 essendo ancora carente di specificità tecniche e per l'ulteriore variabilità prestazionale che si ritiene possa sussistere nelle diverse opere progettate.

4.1) ATTIVITA' DI RESPONSABILE DEI LAVORI

a) Si applichi la seguente formula: $O = I \times p \times a \times 0,10 \times sp$

Dove:

O Onorario prestazione

I Importo dei lavori (Art. 15 del T.U.)

p Percentuale afferente Tab. A - Classe e Categoria Art. 14 del T.U.

a Prestazioni individuate ai sensi dell'Art. 14 Tab. B in funzione dei settori prestazionali di incarico:

- Se l'incarico e' relativo solo alla progettazione, le prestazioni da considerare saranno b), c), d), f);

- Se l'incarico e' relativo solo alla Direzione dei lavori, le prestazioni da considerare saranno e),g), h), i);

- Se l'incarico si estende per l'intera durata dei lavori, dalla progettazione all'esecuzione ed al collaudo, le prestazioni di cui alla tabella B da considerare, saranno tutte quelle sopra elencate.

Sp Coefficiente variabile da 1,1 a 1,6 a titolo di compensi accessori.

b. In nessuna delle tre eventualità si applica la maggiorazione di cui all'art. 18 della Legge 143/1949.

a. Importo minimo della prestazione.

L'importo minimo della prestazione professionale a discrezione e' di L. 1.000.000.

4.2) ATTIVITA' DEL COORDINATORE DELLA SICUREZZA PER LA PROGETTAZIONE

a) Si applichi la seguente formula: $O = I \times p \times A \times mvp \text{ (variabile)} \times sp$

Dove:

O Onorario prestazione

I Importo dei lavori

p Percentuale afferente Tab. A - Classe e Categoria Art. 14 del T.U.

a Prestazioni individuate ai sensi dell'Art. 14 Tab. B in funzione dei settori prestazionali di

incarico:

La prestazione deve essere riferita alle aliquote di Tab. B concernenti le voci: b) Preventivo sommario; c) Progetto esecutivo; d) Preventivo particolareggiato; f) Capitolati e Contratti.

Mvp Percentuale variabile da un minimo del 40% incrementabile secondo i criteri di cui al punto b.

Sp Coefficiente variabile da 1,1 a 1,6 a titolo di compensi accessori.

b) Criteri di determinazione di variabilità di "mv":

1. Redazione del Piano di Sicurezza e Predisposizione del fascicolo come da Art. 4 e 12 contenente informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento U.E. 260/93: valutazione minima

2. Variabilità in aumento di 5 punti oltre il minimo riferibile a:

- Lavori su edifici che richiedono interventi specifici, anche di rilevamento, accertamento, impiego di particolari tecnologie, etc.
- Opere di manutenzione così come definite all'Art. 31 lettere b, c, d Legge 457/78

3. Variabilità in aumento di 5 punti nel caso della Redazione del Piano di Coordinamento Art. 12

1. Variabilità in aumento di 10 punti nel caso della Redazione del Piano generale della Sicurezza di cui all'Art. 13.

2. Variabilità in diminuzione in caso di ripetitività dei documenti prestazionali. Nel qual caso si considera la riduzione dell'imponibile del costo dell'opera di riferimento così come definito all'Art. 9 terzo comma del D.M. 15.12.1955 N. 22608. In ogni caso la diminuzione non potrà mai eccedere i minimi stabiliti.

c. Non si applica la maggiorazione di cui all'art. 18 della Legge 143/1949.

a. Nell'eventualità che si rendessero necessari adeguamenti progettuali, si procederà ai sensi del secondo comma dell'art. 21 della Legge 143/1949.

e) Importo minimo della prestazione.

L'importo minimo della prestazione professionale a discrezione, e' stabilito in L. 2.000.000.

4.3) ATTIVITA' DEL COORDINATORE DELLA SICUREZZA PER LA ESECUZIONE.

a) Si applichi la seguente formula: $O = I \times p \times E \times mve \text{ (variabile)} \times sp$

Dove:

O Onorario prestazione

I Importo dei lavori (Art. 15 del T.U.)

p Percentuale afferente Tab. A - Classe e Categoria Art. 14 del T.U.

E Prestazioni individuate ai sensi dell'Art. 14 Tab. B in funzione dei settori prestazionali di incarico. La prestazione deve essere riferita alle aliquote di Tab. B concernenti le voci: e) Particolari costruttivi e decorativi; g) Direzione Lavori; i) Assistenza al Collaudo.

Mve Percentuale variabile da un minimo del 50%, incrementabile secondo i criteri di cui al punto b

Sp Coefficiente variabile da 1,1 a 1,6 a titolo di compensi accessori.

b) Criteri di determinazione di variabilità di "mv":

1. Assicurare tramite opportune azioni di coordinamento, l'applicazione delle disposizioni contenute nel Piano e Fascicolo di cui agli Artt. 4 e 12: valutazione minima.

2. Variabilità in aumento di 3 punti oltre il minimo riferibile a:

- Lavori su edifici che richiedono interventi specifici, anche di rilevamento, accertamento, impiego di particolari tecnologie etc.
- Opere di manutenzione così come definite all'Art. 31 lettere b, c, d, Legge 457/78

3. Variabilità in aumento di 4 punti nel caso dell'adeguamento del Piano della Sicurezza e del Fascicolo di cui agli Artt. 4 e 12.

4. Variabilità in aumento di 5 punti nel caso dell'adeguamento del Piano generale della Sicurezza di cui all'Art. 13.

5. Variabilità in aumento di 3 punti nel caso del coordinamento ed organizzazione dell'attività e della reciproca informazione tra più datori di lavoro, lavoratori autonomi.

6. Variabilità in aumento di 5 punti nel caso del coordinamento tra più imprese ai sensi dell'Art. 15

7. Variabilità in diminuzione in caso di ripetitività dei documenti prestazionali. Nel qual caso si considera la riduzione dell'imponibile del costo dell'opera di riferimento così come definito all'Art.9 terzo comma del D.M. 15.12.1955 N. 22608, in ogni caso la diminuzione non potrà mai eccedere i minimi stabiliti.

c) Nel caso che venga eseguita dal professionista la sola attività di coordinatore della sicurezza per la esecuzione si applica la maggiorazione di cui all'art. 18 della Legge 143/1949.

d) Importo minimo della prestazione.

L'importo minimo della prestazione professionale a discrezione, e' stabilito in L. 4.000.000.

NOTE

Le valutazioni di cui sopra sono applicabili sia che i professionisti incaricati per la sicurezza coincidano con i professionisti incaricati della progettazione e della Direzione dei lavori e sia che le prestazioni vengano svolte da professionisti diversi dal progettista e direttore dei lavori.

Le prestazioni di cui sopra fanno riferimento alle Classi e Categorie di cui all'Art. 14 del T.U. , avvertendo che, se un lavoro professionale interessa più di una categoria, gli onorari spettanti al professionista vengono commisurati separatamente agli importi dei lavori di ciascuna categoria e non globalmente.

Le valutazioni degli onorari di cui sopra rivestono un carattere sperimentale e quindi sono suscettibili di variazioni, adeguamenti e modificazioni desunte dall'esperienza e dalla pratica sull'effettuazione di vari settori di attività al fine di una esatta definizione del quadro prestazionale effettivo, per cui si sollecitano suggerimenti e correttivi da parte dei colleghi.